

NOTA DI APPROFONDIMENTO

ORDINANZA 28 E 29 APRILE 2021: DIVIETO DI INGRESSO DA INDIA, SRI LANKA E BANGLADESH

Premessa

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021, l'Ordinanza del 28 aprile e l'Ordinanza del 29 aprile, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I provvedimenti riguardano, principalmente, una integrazione delle misure per l'ingresso in Italia. La prima Ordinanza ha lo scopo di definire le modalità di ingresso nel territorio italiano da Bangladesh e India. La seconda invece ha esteso le stesse misure per lo Sri Lanka.

Di seguito vengono riportate le principali misure.

Le nuove disposizioni

È vietato l'ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentano sintomi COVID-19, e dei soggetti di cui all'art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 marzo 2021.

L'ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto del seguente protocollo:

- obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso con risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all'arrivo in aeroporto;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito negativo del test, all'isolamento presso un "COVID Hotel" o altro luogo indicato dall'autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di dieci giorni;
- obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena;
- obbligo di compilare il Passenger Locator Form digitale a questo link <https://app.euplf.eu/> prima dell'ingresso in Italia.

Equipaggio ed il personale viaggiante

L'equipaggio, a condizione che non insorgano sintomi del COVID, deve sottoporsi unicamente al tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero, entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Lo stesso è obbligato all'isolamento fino al rientro in sede nei luoghi indicati dall'autorità sanitaria o dalla protezione civile.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

WEB

Corso A. Tassoni 79/3

10143 Torino - Italia

10502170011

011/7576795

011/0704959

www.tharsos.it

Per i marittimi resta in vigore anche quanto stabilito all'allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".

Rimane inoltre l'obbligo di compilare un'autodichiarazione giustificativa per l'ingresso in Italia dall'estero.

L'Ordinanza resta in vigore fino al 15 maggio 2021.

Per approfondire

Dal Sito della Gazzetta ufficiale

- [Ordinanza 28 aprile 2021 - Ingresso da Bangladesh e India](#)
 - [Ordinanza 29 aprile 2021 - estensione misure per Sri Lanka](#)
-